



Prot. n. (vedere segnatura di protocollo)

Decreto rettorale

Procedura valutativa per n. 1 posto di Professore universitario di ruolo di prima fascia, nel Settore scientifico disciplinare PAED-01/A – Pedagogia generale e sociale, Gruppo scientifico disciplinare 11/PAED-01 – Pedagogia e storia della pedagogia e dell'educazione, da coprire mediante chiamata ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di Scienze umane e sociali dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste.

LA RETTRICE

Visto lo Statuto dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste, nel testo vigente;

visto il Codice etico dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste, nel testo vigente;

vista la Legge 07 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”, nel testo vigente;

visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, nel testo vigente;

visto il Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante “*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*”, nel testo vigente;

vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante “*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*”, nel testo vigente, ed in particolare gli articoli 15 e 24, comma 6;

visto il D.P.R. 15 dicembre 2011, n. 232, recante “*Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari, a norma dell'articolo 8, commi 1 e 3, della Legge n. 240/2010*”, nel testo vigente;

vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, nel testo vigente;

visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”, nel testo vigente;

visto il Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante “*Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*”, convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, nel testo

vigente, e, in particolare, l'articolo 14, comma 6-ter, nell'ambito del quale è previsto, tra l'altro, che *“Fino all'adozione del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6-bis del presente articolo, le procedure di cui agli articoli 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché l'inquadramento dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori restano riferiti ai macrosettori e ai settori concorsuali secondo le norme vigenti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fatto salvo quanto stabilito al primo periodo, a decorrere dalla data di adozione del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6-bis del presente articolo, i riferimenti ai settori concorsuali ed ai macrosettori concorsuali contenuti in disposizioni legislative e regolamentari si intendono riferiti ai gruppi scientifico-disciplinari”*;

visto il Decreto legislativo 27 giugno 2022, n. 104, recante *“Attuazione della Direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea”*, nel testo vigente;

vista la Legge 20 dicembre 2024, n. 199, nel testo vigente, recante *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”*, con la quale è stata, tra l'altro, prorogata fino al 31 dicembre 2026 la possibilità di utilizzare la procedura di cui all'articolo 24, comma 6, della Legge n. 240/2010;

visto il D.M. 30 ottobre 2015, n. 855, concernente la rideterminazione dei Macrosettori e dei Settori concorsuali, di cui all'articolo 15 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;

visto il Decreto Ministeriale 02 maggio 2024, n. 639, concernente la determinazione dei gruppi scientifico-disciplinari e delle relative declaratorie, nonché la razionalizzazione e l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la riconduzione di questi ultimi ai gruppi scientifico-disciplinari, ai sensi dell'art. 15, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;

dato atto che, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del sopra citato D.M. n. 639/2024, i gruppi scientifico-disciplinari sono utilizzati, tra l'altro, ai fini delle procedure di cui agli articoli 16, 18 e 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;

visto il Regolamento didattico di Ateneo, nel testo vigente;

visto il Regolamento di Ateneo per la disciplina delle procedure di chiamata di professori di prima e seconda fascia, nel testo vigente, ed in particolare l'articolo 10, concernente la procedura valutativa per la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia e di ricercatori a tempo indeterminato già in servizio presso l'Ateneo, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della Legge n. 240/2010;

visto il Regolamento di Ateneo concernente i compiti e gli impegni accademici dei professori e dei ricercatori universitari, nel testo vigente;

richiamata la deliberazione del Consiglio dell'Università n. 106, del 20 dicembre 2024, avente ad oggetto l'approvazione dell'aggiornamento all'anno 2025 del Piano triennale di sviluppo 2024 –2026 e del Piano delle Performance 2025 dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste, integrato con deliberazione del Consiglio dell'Università n. 4, del 14 febbraio 2025;

richiamata la deliberazione del Consiglio dell'Università n. 1, del 28 gennaio 2025, concernente l'approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste (P.I.A.O.) per il triennio 2025-2027;

richiamata la deliberazione del Consiglio dell'Università n. 2, del 28 gennaio 2025, concernente l'approvazione del documento denominato "Proposta di misure per il contenimento e il controllo della spesa per l'anno 2025", da sottoporre all'approvazione della Regione Autonoma Valle d'Aosta;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 240, del 12 marzo 2025, concernente, tra l'altro, l'approvazione da parte della Regione Autonoma Valle d'Aosta delle disposizioni di contenimento e di controllo della spesa dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste per l'anno 2025;

atteso che, nell'ambito della sopra citata deliberazione del Consiglio dell'Università, n. 106, del 20 dicembre 2024, è stata approvata, tra l'altro, l'attivazione di una progressione di carriera ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della Legge n. 240 del 2010, da Professore associato a Professore ordinario, nel Settore scientifico disciplinare e relativo Gruppo scientifico disciplinare PAED-01/A – Pedagogia generale e sociale, 11/PAED-01 – Pedagogia e storia della pedagogia e dell'educazione;

richiamata la deliberazione del Consiglio di Dipartimento di Scienze umane e sociali n. 55, del 12 marzo 2025, nell'ambito della quale sono state approvate le funzioni didattiche, scientifiche e gestionali ritenute necessarie per la chiamata nel ruolo di professore di prima fascia mediante procedura valutativa ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, Settore scientifico disciplinare PAED-01/A – Pedagogia generale e sociale, Gruppo scientifico disciplinare 11/PAED-01 – Pedagogia e storia della pedagogia e dell'educazione, corrispondenti al Settore scientifico disciplinare M-PED/01 – Pedagogia generale e sociale, Settore concorsuale 11/D1 - Pedagogia e storia della pedagogia, presso il Dipartimento di Scienze umane e sociali;

atteso che nell'ambito della sopracitata deliberazione del Consiglio di Dipartimento di Scienze umane e sociali risultano individuati i candidati da sottoporre a valutazione, in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale nel Settore concorsuale 11/D1 - Pedagogia e storia della pedagogia, corrispondente al Gruppo scientifico disciplinare 11/PAED-01 – Pedagogia e storia della pedagogia e dell'educazione, ai fini dell'inquadramento nel ruolo di professore universitario di prima fascia mediante la procedura di chiamata sopra citata;

considerato che l'articolo 10, comma 4, del Regolamento per la disciplina delle procedure di chiamata di professori di prima e seconda fascia, sopra richiamato, stabilisce che la Rettore adotti il decreto di indizione della procedura;

richiamata la deliberazione del Consiglio dell'Università n. 108, adottata nella seduta del 20 dicembre 2024, concernente l'approvazione del bilancio unico di previsione annuale autorizzatorio per l'anno 2025, del bilancio unico di previsione triennale non autorizzatorio 2025/2027 in contabilità economico-patrimoniale (COEP) e del bilancio unico di previsione non autorizzatorio in contabilità finanziaria, nonché i successivi atti di variazione;

preso atto che il presente Decreto non è soggetto a visto di regolarità contabile;

DECRETA

Art. 1

Indizione procedura valutativa per la chiamata di professore di prima fascia

1. È indetta la procedura di valutazione per il reclutamento di un Professore universitario di ruolo di prima fascia, mediante chiamata ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della Legge n. 240/2010 e del relativo Regolamento di Ateneo citato in premessa, per il Gruppo scientifico disciplinare sottoindicato, riservata ai candidati in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di prima fascia

di cui all'articolo 16 della Legge n. 240/2010, individuati dal Dipartimento di Scienze umane e sociali.

2. Per quanto concerne la descrizione del contenuto del Gruppo scientifico disciplinare e del Settore scientifico disciplinare, le relative declaratorie e le regole di corrispondenza tra il Gruppo scientifico disciplinare e il Settore di cui al precedente D.M. n. 855/2015, si rimanda al D.M. n. 639/2024 (rispettivamente agli Allegati A e B) pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 107 del 09 maggio 2024 – Serie generale.

DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE E SOCIALI

Posti: **1**.

Sedi di servizio: **sedi dell'Università della Valle d'Aosta.**

Gruppo scientifico disciplinare: **11/PAED-01 – Pedagogia e storia della pedagogia e dell'educazione (già Settore concorsuale 11/D1 - Pedagogia e storia della pedagogia).**

Settore scientifico disciplinare: **PAED-01/A – Pedagogia generale e sociale.**

... *omissis*...

Numero massimo di pubblicazioni presentabili e sottoposte a valutazione: **10 (dieci).**

Specifiche funzioni che il professore è chiamato a svolgere:

- **Funzioni didattiche:** il professore dovrà svolgere attività didattica e di servizio agli studenti negli insegnamenti afferenti al Gruppo scientifico disciplinare 11/PAED-01 – Pedagogia e storia della pedagogia e dell'educazione, Settore scientifico disciplinare PAED-01/A – Pedagogia generale e sociale, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale sui professori ordinari e secondo le esigenze di copertura dell'offerta didattica che saranno stabilite dal Dipartimento. Svolgerà attività didattica principalmente nell'ambito del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, in particolare nei corsi di laurea triennale e magistrale a ciclo unico e/o in altri corsi e master universitari che saranno in futuro attivati. Il professore, inoltre, dovrà essere relatore di tesi e impegnarsi nelle attività connesse al supporto degli Studenti e delle Studentesse. Il riferimento elettivo dell'attività didattico-formativa del professore è quello indicato nella declaratoria vigente per il Gruppo scientifico disciplinare 11/PAED-01.
- **Funzioni scientifiche:** il professore dovrà svolgere la propria attività di ricerca e di produzione scientifica nei tipici ambiti del Settore Scientifico Disciplinare della Pedagogia, in conformità alla declaratoria del Settore.
Tenendo conto del contesto in cui opera l'Università della Valle d'Aosta, anche attraverso collaborazioni con enti del territorio, al professore sarà richiesto di prestare un'attenzione particolare ai temi legati alla promozione del Sistema integrato 0-6 in Valle d'Aosta e alla pedagogia dell'infanzia nonché alla pedagogia interculturale e del turismo.
Al professore verrà inoltre richiesto di collaborare nell'ambito di convenzioni, accordi e progetti di ricerca e di terza missione attivi tra l'Ateneo e diversi enti e organizzazioni pubbliche e private del territorio valdostano, anche favorendo sinergie positive con altre aree di ricerca presenti nel Dipartimento e in Ateneo in ottica interdisciplinare.

Gli aspetti della ricerca saranno affrontati anche attraverso accordi e collaborazioni di ricerca sia con il territorio valdostano sia con altri Atenei e istituzioni culturali e scientifiche, in particolare di altri Paesi.

L'impegno di terza missione del docente si potrà focalizzare, in particolare, sulla divulgazione alla popolazione e sulla trasmissione a strutture ed enti socioculturali del territorio del dibattito scientifico e dei principali risultati degli studi, anche svolti in Valle d'Aosta, sui temi dell'educazione nelle sue varie declinazioni.

Al professore verranno affidati ruoli gestionali nei vari organi che compongono l'organizzazione dell'Ateneo.

Art. 2

Modalità e termini per la presentazione della domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione alla procedura è prodotta dai candidati per la valutazione entro il termine di giorni 15 (quindici) dal giorno successivo alla pubblicazione del presente bando all'Albo on-line e nel sito istituzionale dell'Ateneo.

La domanda, redatta su apposito modulo (Modulo A), debitamente sottoscritta, dovrà essere corredata da:

- curriculum vitae, datato e firmato, contenente l'elenco dei titoli, l'elenco delle pubblicazioni e delle attività svolte;
- elenco numerato, datato e firmato, delle pubblicazioni che i candidati intendono sottoporre alla Commissione (nel numero massimo di 10);
- pubblicazioni (nel numero massimo di 10);
- dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante il possesso dei titoli e la conformità all'originale delle pubblicazioni (Modulo B);
- fotocopia (fronte e retro) di un documento di riconoscimento in corso di validità.

I moduli A e B sopra indicati sono allegati al presente bando.

2. La domanda, corredata di tutta la documentazione, deve pervenire presso la Direzione generale di Ateneo, Ufficio Sistemi informatici e Gestione documentale, sito in Via Monte Vodice s.n.c., 11100 Aosta (I), secondo la seguente modalità:

- inoltro della domanda tramite Posta Elettronica Certificata (protocollo@pec.univda.it), purché personalmente intestata al candidato che presenta la domanda, come previsto dalla normativa vigente in materia, entro il termine sopraindicato.

L'invio dovrà riportare nell'oggetto la seguente dicitura **“Procedura di valutazione per n. 1 posto di Professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della Legge n. 240/2010 – Settore scientifico disciplinare PAED-01/A – Pedagogia generale e sociale”** e la domanda dovrà essere debitamente sottoscritta (firma digitale o firma autografa e successiva scansione del modulo di domanda).

3. Al procedimento di chiamata non può partecipare chi ha un grado di parentela o di affinità sino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata ovvero con il Presidente, la Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio dell'Università.

Art. 3
Titoli e pubblicazioni

1. I candidati devono allegare il **curriculum vitae, redatto in lingua italiana, completo di tutti gli elementi utili ai fini della valutazione** (in particolare per i titoli indicare: data/durata, luogo di conseguimento, svolgimento o partecipazione, ecc.) e le pubblicazioni ritenute utili ai fini della valutazione, **esclusivamente per via telematica**, in formato pdf. Ogni allegato non dovrà superare lo spazio di 30 megabyte.
2. **Non sono ammessi, in sostituzione delle pubblicazioni, elenchi con link ai testi.**
3. Tutte le dichiarazioni relative a titoli, pubblicazioni e attività svolte, riportate nel curriculum vitae, così come la dichiarazione di conformità delle pubblicazioni presentate, sono rese dai candidati ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
4. Le pubblicazioni scientifiche che i candidati intendono presentare devono essere numerate in ordine progressivo, corrispondente al relativo elenco datato e firmato, e devono essere prodotte nella lingua di origine che, se diversa da italiano, francese, inglese, tedesco e spagnolo, richiede la traduzione in una delle citate lingue. I testi tradotti possono essere presentati in copie dattiloscritte insieme con il testo stampato nella lingua originale.
5. I candidati sono tenuti a rispettare il limite massimo di pubblicazioni da presentare. In caso di superamento del predetto limite massimo, la Commissione giudicatrice valuterà le stesse secondo l'ordine indicato nell'elenco, fino alla concorrenza del limite stabilito.
6. Sono valutabili ai fini della procedura di selezione esclusivamente le pubblicazioni e i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti, nonché monografie, saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste.
7. Le pubblicazioni contenute nell'elenco ma non prodotte o la trasmissione di pubblicazioni non comprese nell'elenco allegato alla domanda non verranno prese in considerazione dalla Commissione giudicatrice.
8. Per le pubblicazioni edite in Italia devono essere adempiuti gli obblighi previsti dalla Legge 15 aprile 2004, n. 106 e del relativo regolamento emanato con D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252.
9. Per le pubblicazioni edite all'estero deve risultare la data e possibilmente il luogo di pubblicazione o, in alternativa, il codice ISBN, ISSN o altro equivalente.
10. Le pubblicazioni devono essere presentate nella lingua di origine. Qualora questa sia diversa dalla lingua italiana, francese, inglese, tedesca o spagnola, le pubblicazioni devono essere tradotte in lingua italiana certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.

Art. 4
Nomina della Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice è composta e nominata in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 10 del Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei Professori di prima e seconda fascia.
2. Della nomina della Commissione è dato avviso sul sito istituzionale di Ateneo, seguendo il percorso "*Ateneo – Bandi, avvisi, appalti – Procedure di valutazione comparativa*".
3. La Commissione è tenuta a concludere i lavori entro cinque mesi dalla data di emanazione del decreto rettorale di nomina. Il Rettore, per comprovati ed eccezionali motivi, può prorogare una sola volta e per non più di due mesi il termine per la conclusione dei lavori.
4. Eventuali istanze di ricasazione di uno o più commissari da parte dei candidati possono essere presentate alla Rettore nel termine di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina della Commissione sul sito istituzionale dell'Ateneo. Se la causa di ricasazione sopravvenga dopo il predetto termine, purché prima della data di insediamento della Commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza.

5. La Commissione può avvalersi anche di strumenti telematici di lavoro collegiale, previa autorizzazione del Rettore.
6. La Commissione, nel corso della prima seduta, elegge il Presidente ed il Segretario.

Art. 5
Valutazione dei candidati e fase finale

1. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale che tengono conto dei criteri definiti dal D.M. 4 agosto 2011 n. 344, recante *“Criteri per l’individuazione degli standard qualitativi, riconosciuti a livello internazionale, per la valutazione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dei ricercatori titolari dei contratti”*.
2. Gli elementi oggetto di valutazione da parte della Commissione attengono alle pubblicazioni scientifiche, all’attività di ricerca e di terza missione, all’attività di didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti ed alle attività istituzionali, organizzative e di servizio all’Ateneo.
3. I punteggi massimi che possono essere attribuiti dalla Commissione sono illustrati nella tabella seguente:

Criteri	Punteggio massimo
Pubblicazioni scientifiche	Fino a 40 punti
Attività di ricerca e terza missione	Fino a 30 punti
Attività di didattica e di servizio agli studenti	Fino a 20 punti
Attività istituzionali, organizzative e di servizio all’Ateneo	Fino a 10 punti
Totale	100 punti

4. Sulla base del disposto del D.M. n. 344/2011, la valutazione delle pubblicazioni scientifiche o dei testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti, nonché di saggi inseriti in opere collettanee e di articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l’esclusione di note interne o rapporti dipartimentali, è effettuata tenendo conto della consistenza complessiva della produzione scientifica dei candidati, dell’intensità e della continuità temporale della stessa.

La valutazione delle pubblicazioni scientifiche è svolta sulla base dei seguenti ulteriori criteri:

- a) originalità, innovatività, rigore metodologico;
 - b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore e con il profilo di professore universitario di prima fascia da ricoprire o con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;
 - c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all’interno della comunità scientifica;
 - d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell’apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.
5. La valutazione dell’attività di ricerca e terza missione è disciplinata avendo riguardo ai seguenti aspetti:
 - a) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero partecipazione agli stessi;
 - b) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
 - c) conseguimento di premi nazionali e internazionali per attività di ricerca;
 - d) attività di terza missione.
 6. Ai fini della valutazione dell’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti la valutazione dei candidati deve avere riguardo ai seguenti aspetti:
 - a. numero dei moduli/corsi tenuti e continuità della tenuta degli stessi;
 - b. partecipazione alle Commissioni istituite per gli esami di profitto;

- c. attività di tipo seminariale, quella mirata alle esercitazioni ed al tutoraggio degli Studenti e delle Studentesse, ivi inclusa quella relativa alla predisposizione delle tesi di laurea e di laurea magistrale.
7. La valutazione delle attività istituzionali, organizzative e di servizio avviene sulla base della partecipazione a tali attività, anche con incarichi di responsabilità in Ateneo.
8. La valutazione si conclude con un motivato giudizio basato sui punteggi assegnati dalla Commissione agli elementi oggetto di valutazione.
9. La Commissione giudicatrice individua, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti, il candidato più qualificato ai fini dell'inquadramento nel ruolo per il quale è stato valutato.
10. La valutazione si intende positiva se i candidati conseguono almeno in totale 70 punti.
11. Gli atti della Commissione sono approvati con decreto rettorale, pubblicato all'Albo online di Ateneo e reso disponibile nel sito istituzionale.

Art. 6

Chiamata del candidato

1. Entro sessanta giorni dall'approvazione degli atti, il Consiglio di Dipartimento di Scienze umane e sociali propone la chiamata del candidato più qualificato all'esito della procedura.
2. La proposta di chiamata viene approvata dal Senato accademico e dal Consiglio dell'Università.
3. La data indicativa di decorrenza della nomina in ruolo è individuata al 1° novembre 2025.

Art. 7

Diritti e doveri e trattamento economico e previdenziale

1. I diritti e doveri del professore di prima fascia sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di stato giuridico del personale docente.
2. Il trattamento economico, giuridico e previdenziale è quello previsto dalle leggi che ne regolano la materia.

Art. 8

Responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m. e i., è individuato nel funzionario dell'Ufficio Personale docente e collaboratore, Dott.ssa Valeria Vichi.
2. Per informazioni, l'interessato potrà rivolgersi all'Ufficio Personale docente e collaboratore (e-mail: personaledocente@univda.it).

Art. 9

Trattamento dei dati personali e diritto di accesso

1. Il Titolare del trattamento è l'Università della Valle d'Aosta – Strada Cappuccini 2/A – 11100 Aosta – protocollo@univda.it – protocollo@pec.univda.it. Il Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer, D.P.O.) è contattabile all'indirizzo: rpd@univda.it.
2. Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e dal Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della Privacy), i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Università, per le finalità di gestione del presente procedimento. Il conferimento di tali dati è

obbligatorio e necessario ai fini della valutazione e della successiva instaurazione del rapporto di lavoro. I dati personali sono, pertanto, conferiti dall'interessato per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio di pubblici poteri dell'Ateneo. L'Università tratterà i dati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra, fatti salvi i termini di conservazione previsti da norme di legge o regolamenti.

3. L'interessato gode dei diritti di cui alla predetta normativa, tra i quali figurano il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge o di richiedere la limitazione del trattamento, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'Università. L'interessato ha, inoltre, diritto di proporre reclamo alle competenti autorità di controllo.

Art. 10 ***Trasparenza***

1. In applicazione degli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, saranno pubblicati sul sito di Ateneo www.univda.it il presente bando, la composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei commissari, i criteri di valutazione, nonché l'esito della procedura.

Art. 11 ***Disposizioni finali***

1. Per tutto quanto non previsto dal presente bando, si rimanda, per quanto compatibile, alla normativa vigente in materia.
2. Il presente Decreto è pubblicato all'Albo online e nel sito istituzionale di Ateneo.

Aosta, lì (vedere segnatura di protocollo)

LA RETTRICE
Manuela Ceretta
(sottoscritto digitalmente)

Allegati:
Modulo A – domanda;
Modulo B – dichiarazione sostitutiva.